



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 1955

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1242 del 27/11/2023)

***“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 DELLA
REGIONE UMBRIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024)”***

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 27/11/2023

Trasmesso alla I (referente), II e III (consultiva) Commissione Consiliare Permanente il 27/11/2023



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1242 SEDUTA DEL 27/11/2023

OGGETTO: Adozione DDL: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2024)”.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 12 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

TABELLA A).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto D.D.L. “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2024)” presentata dal Direttore della Direzione Regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall’Assessore Paola Agabiti avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2024)”;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25/07/2022, n. 9, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria.”.

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il parere favorevole al disegno di legge in oggetto espresso dal Comitato legislativo nella seduta del 27/11/2023;

Ritenuto di approvare e presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al disegno di legge di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la legge in oggetto costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio di previsione 2024-2026;

Ritenuto di provvedere all’approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l’allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2024) e la relazione che lo accompagna;
 - 2) di presentare all’Assemblea legislativa regionale il disegno di legge, i relativi allegati e la relazione, richiedendone l’approvazione a norma di legge;
 - 3) di indicare l’Assessore al Bilancio della Regione a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e assumere tutte le iniziative necessarie.
-

Oggetto: Adozione DDL: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2024)”.

RELAZIONE

Ai sensi del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” di cui all’allegato 4/1, paragrafo 7, del D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., le Regioni *adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.*

Ai sensi medesimo principio e dell’articolo 27 della legge regionale 28/02/2000, n.13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) come modificata con l.r. 25/07/2022, n. 9, la legge di stabilità regionale provvede anche, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. a norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g. a norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

Le spese autorizzate trovano allocazione nel bilancio triennale 2024-2026 e alle stesse è garantita la copertura finanziaria nel rispetto del principio di unità del bilancio nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs.118/2011, come riportato all’allegato 6 al DDL “Bilancio di previsione 2024-2026” recante il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

Il disegno di legge di stabilità deve essere esaminato e discusso insieme al disegno di legge di bilancio nella stessa seduta ed approvato prima del medesimo, in considerazione del fatto che la Legge in oggetto costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio.

Durante l’iter consiliare al presente disegno di legge è possibile apportare emendamenti nel rispetto dell’invarianza del saldo netto da finanziare, nel senso che, nel rispetto del vincolo degli equilibri di bilancio, ogni incremento di spesa deve trovare finanziamento in una corrispondente riduzione di autorizzazione di spesa esistente o aumento di entrate;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli effetti degli emendamenti al disegno di legge di stabilità devono essere ribaltati, attraverso apposite note di variazione, sul ddl del Bilancio di previsione.

Il presente disegno di legge di stabilità regionale è composto, pertanto, da **8** articoli e, nello specifico, stabilisce quanto segue:

L'articolo 1 (Finalità) al primo comma ribadisce le finalità della legge di stabilità quale strumento di programmazione operativo con cui si realizza la manovra di finanza regionale per il periodo 2024-2026. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni normative richiamate, al **comma 2** viene autorizzata la rimodulazione degli stanziamenti destinati in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in relazione alle autorizzazioni di spese disposte con le leggi regionali di spesa pluriennale elencate nella **Tabella A)** allegata al DDL.

L'articolo 2 (Modificazione all' articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17. Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive) dispone l'incremento di euro 500.000,00 per l'anno 2024 degli stanziamenti autorizzati all'articolo 3 della l.r. n.17/2022 (Legge di stabilità regionale 2023) destinati al finanziamento degli indennizzi dovuti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a seguito di trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati di cui alla legge 210/1992. Tali spese, prima finanziate dallo Stato, sono dal 2015 a carico delle Regioni, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

La spesa autorizzata all'articolo 2 del presente DDL trova copertura nello stanziamento della Missione 13, Programma 07, Titolo 1 al capitolo di spesa 02398_S "*Finanziamento con risorse regionali spese per indennizzi a favore dei soggetti di cui alla legge 25/02/1992, n.210 - art.3, l.r. 21/12/2022, n.17*" del Bilancio 2024-2026.

L'articolo 3 (Contributo a favore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Terni "Giulio Briccialdi") prevede l'integrazione per l'anno 2024 della spesa autorizzata all'articolo 7 della l.r. n.12/2021 relativa alla concessione di un contributo annuale di euro 150.000,00 a favore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Terni "Giulio Briccialdi" di Terni a sostegno dell'attività istituzionale. L'Istituto Briccialdi – fondato nel 1872 e parificato al Conservatorio di Stato nel 1974 – è stato costituito in Istituto Superiore di Studi Musicali del comparto AFAM del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con autonomia statutaria, nel 2009. L'istituto ha quindi assunto la natura di Ente Pubblico non economico fino all'avvenuta statizzazione. Infatti la legge che ne prevedeva la statizzazione (L. n. 508/1999) ha avuto copertura finanziaria con la legge di stabilità del Dicembre 2017. L'iter di statizzazione è stato completato con l'emanazione del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 13 ottobre 2022.

Il contributo di cui alla presente norma si inserisce pertanto nell'ambito delle politiche regionali di rafforzamento delle istituzioni di istruzione terziaria al fine di qualificarne le attività e le funzioni con evidenti effetti di innalzamento delle opportunità di sviluppo socio culturale del territorio, ed in particolare della città di Terni, sede anche di corsi laurea dell'Università degli Studi di Perugia. La presenza di una qualificata offerta di istruzione terziaria anche con riferimento al comparto AFAM rileva altresì quale fattore di attrazione di studenti anche con riferimento ai territori delle regioni limitrofe, l'Umbria e la Provincia di Terni. A ciò si aggiunge, ai fini del completamento delle politiche pubbliche, la strutturazione dell'offerta di servizi da parte dell'Agenzia per il diritto allo studio Universitario dell'Umbria che nella città di Terni organizza servizi di mensa e gestisce uno studentato.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Quanto al merito delle attività realizzate, il Briccialdi è l'unico Istituto AFAM in Italia – ma anche in Europa – ad avere una cattedra di chitarra indirizzo flamenco, cui afferiscono allievi da tutta Italia e dall'estero. Fanno eccezione le tre cattedre attive in Spagna (Cordoba, Barcellona, Murcia), realtà con le quali l'Istituto intrattiene consistenti rapporti (a livello di master-class in entrata e di mobilità Erasmus in uscita). Il Briccialdi è l'unico conservatorio umbro ad avere un Dipartimento di Musica Antica completamente strutturato. L'Istituto ha, per queste ragioni, una ricca collezione di strumenti storici che richiedono costante cura e manutenzione. Inoltre, collabora con il prestigioso festival "Segni Barocchi" di Foligno. Il "Briccialdi" è forte proiezione dell'eccellenza umbra a livello nazionale e internazionale: vanta infatti, tra i suoi ex allievi, il primo trombone dell'orchestra dei Wiener Philharmoniker (Enzo Turriziani), il primo clarinetto della banda Nazionale dell'Aeronautica (Stefano Mozzi), il primo trombone dell'Orchestra Nazionale della RAI (Diego di Mario). L'istituto attrae in Umbria eccellenze musicali di livello europeo attraverso le masterclass tenute da prestigiosi solisti che contribuiscono al livello altamente professionalizzante della formazione musicale offerta, e attraggono numerosi studenti esterni da tutta Italia.

Il contributo disposto non costituisce aiuto di Stato in considerazione dell'avvenuta statizzazione dell'Istituto Briccialdi nonché della Comunicazione della Commissione sulla Nozione di Aiuto di Stato (2016/C 262/01, paragrafo 2.6), nella quale si precisa che, alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura (tra cui festival, attività dei Teatri lirici e di educazione culturale e artistica) possono essere organizzate in modo non commerciale e quindi possono non presentare carattere economico. Pertanto si ritiene che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di stato ma al contrario risponda ad obiettivi esclusivamente sociali e culturali.

Dalla disposizione deriva una maggiore spesa per l'esercizio finanziario 2024 che trova copertura negli stanziamenti della Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 04 - Istruzione universitaria del bilancio di previsione", Titolo 1, del Bilancio regionale 2024-2026 (capitolo di spesa 00746_S).

L'articolo 4 (Interventi per l'organizzazione e lo sviluppo della filiera delle carni selvatiche) prevede una integrazione per l'anno 2024 delle risorse annualmente destinate con la norma richiamata agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) per le funzioni ad essi attribuite.

Tale integrazione di risorse è dettata dalla necessità di avviare nel 2024 gli interventi per l'organizzazione e lo sviluppo della filiera delle carni selvatiche, con particolare riferimento alla specie cinghiale prelevata nell'esercizio dell'attività venatoria e del controllo faunistico. Tali interventi consentono di raggiungere effetti positivi sulla tracciabilità delle carni e sulla loro valorizzazione e, conseguentemente, sul rafforzamento dell'attività di controllo numerico della specie nell'ambito delle azioni per il contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA).

La maggiore spesa di euro 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 quantificata, sulla base delle risorse disponibili in bilancio, nell'ambito della complessiva manovra di bilancio, trova copertura negli stanziamenti della Missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 2 "Caccia e pesca", Titolo 1, del Bilancio regionale 2024-2026 (capitolo di spesa A4202_S).

L'articolo 5 (Modificazione all'art. 6 della l.r. 10/2015) prevede una modifica dell'articolo 6, della legge regionale n.10/2015, relativo alle procedure di trasferimento della proprietà dei beni di proprietà delle Province a favore della Regione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La legge 56/2014, nell'opera di revisione del ruolo e dell'organizzazione delle Province, ha confermato in capo alle stesse specifiche funzioni fondamentali quali enti di secondo livello, di pianificazione, coordinamento e gestione di politiche e servizi di area vasta e ha stabilito, altresì, un percorso che ha coinvolto Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze, per il riordino delle funzioni provinciali non fondamentali diverse, pertanto, da quelle previste al comma 85 dell'art. 1 della citata legge.

In linea con i disposti della legge 56/2014, l'11 settembre 2014 è stato firmato, in sede di Conferenza Unificata, l'accordo concernente l'individuazione delle funzioni di cui all'art. 1 comma 89 in cui si è stabilito, tra l'altro, che le Regioni avrebbero provveduto ad adottare le iniziative legislative di competenza.

In attuazione della medesima legge è stato, altresì, emanato il DPR del 26 settembre 2014 che stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.

La Regione con la legge regionale 2 aprile 2015 n.10 ha dettato norme sul riordino delle funzioni esercitate dalle Province e per l'esercizio associato delle funzioni, stabilendo che, in particolare, la riallocazione dovrà essere effettuata demandando ad un unico livello istituzionale le specifiche funzioni, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione.

In particolare, l'intervento normativo di modifica del comma 2 ter dell'art. 6 della LR 10/2015 prevede che il titolo valido per il trasferimento della proprietà a favore della Regione sia, non solo la trascrizione nei registri immobiliari di apposito verbale sottoscritto tra le parti, ma anche, in alternativa a tale fattispecie, la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto ricognitivo degli immobili di proprietà delle Province, detenuti o in possesso della Regione secondo le disposizioni di cui al comma 2 bis.

La Regione, nel rispetto della normativa vigente, con il trasferimento degli immobili in questione potrà perseguire politiche di amministrazione e gestione volte ad attuare indirizzi di razionalizzazione e di efficientamento anche della governance delle sedi istituzionali.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ma indirettamente incide sulla finanza regionale per gli effetti che l'acquisizione dei beni al patrimonio regionale determina, oltre che in termini di incremento di attività patrimoniali, sulla gestione degli stessi in termini di possibili economie di scala, razionalizzazione delle attività gestionali e riduzione degli oneri amministrativi.

L'articolo 6 (Programma di sviluppo rurale 2014/2022 e Complemento per lo sviluppo rurale 2021/2027- Anticipazione fondi Agea) autorizza, per il triennio 2024-2026, una anticipazione finanziaria per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2022 (PSR), di cui al Regolamento UE 1305/2013 e dal Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) di cui al Regolamento UE 2115/2023, dove la Regione è beneficiaria di misura e per l'attuazione della Misura 20 "Assistenza Tecnica", al fine di consentire la corretta ed efficace gestione dei programmi. Tali spese, che verranno poi rimborsate dall'AGEA, in qualità di Organismo Pagatore, a seguito di idonea rendicontazione, vengono iscritte nel bilancio regionale sia nella Parte Entrata che nella Parte spesa.

Gli stanziamenti autorizzati per ciascuno degli esercizi finanziari del Bilancio di previsione 2024-2026 sono iscritti nell'ambito della Missione 16, Programma 03, Titoli 1 e 2 della spesa (capitoli di spesa 3589_S e 8200_S rispettivamente di parte corrente e di parte capitale) e al Titolo 3, Tipologia 500 e Titolo 4, Tipologia 500 dell'entrata (capitoli di entrata 02753_E e A2753_E rispettivamente di parte corrente e di parte capitale).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il comma 3 revoca a decorrere dal 2024 le precedenti autorizzazioni per i medesimi interventi disposti con la legge di bilancio 2023 e con l'assestamento

L'articolo 7 (Copertura finanziaria) indica le modalità di copertura finanziaria delle autorizzazioni disposte dalla legge ed individuate nelle risorse riportate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2024-2026, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

L'articolo 8 (Disposizione sull'efficacia) dispone la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni dettate dalla legge dal 1 gennaio 2024.

Disegno di legge: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024).”

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2024-2026, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.
2. Per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella A), nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014) e dell'articolo 27, comma 2, lettera d) della l.r. 13/2000.

Art. 2

(Modificazione all' articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17. Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21/12/2022, n.17 ((Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)) le parole: “2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “2.000.000,00 per

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ciascuno degli anni 2023-2024 e di euro 1.500.000,00 per l'anno 2025".

Art. 3

(Contributo a favore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Terni "Giulio Briccialdi")

1. Le autorizzazioni di spesa disposte all'articolo 7 della legge regionale 2 agosto 2021 , n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023.) per il sostegno dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giulio Briccialdi" di Terni sono integrate, nell'ambito della Missione 4" Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026, di euro 150.000,00 per l'anno 2024.

Art. 4

(Interventi per l'organizzazione e lo sviluppo della filiera delle carni selvatiche)

1. Al fine di avviare l'organizzazione e lo sviluppo della filiera delle carni selvatiche, l'autorizzazione di spesa disposta all'art. 40, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.) è integrata, nell'ambito della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 2 "Caccia e pesca", Titolo 1, di euro 150.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 5

(Modificazione all'art. 6 della l.r. 10/2015)

1. Alla fine del comma 2-ter dell'articolo 6, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative) dopo le parole: “*sottoscritto tra le parti*” sono inserite le seguenti: “*ovvero, in alternativa, la trascrizione nei registri immobiliari dell’atto ricognitivo degli immobili di proprietà delle Province, detenuti o in possesso della Regione ai sensi del comma 2 bis*”.

Art. 6

(Programma di sviluppo rurale 2014/2022 e Complemento per lo sviluppo rurale 2021/2027- Anticipazione fondi Agea)

1. È autorizzata, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi dei Reg. UE 1305/2013 e 2115/2023, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2022 (PSR) e dal Complemento per lo sviluppo rurale 2021-2027(CSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della Misura 20 "Assistenza Tecnica", la spesa di complessivi euro 25.150.200,00 per ciascuno degli anni 2024-2026 di cui euro 15.037.000,00 per spese di investimento.

2. La spesa e la relativa entrata per il rimborso da parte di AGEA delle spese anticipate sono rispettivamente iscritte alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titoli 1 e 2 della spesa e al Titolo 3, Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" e Titolo 4, Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" dell'entrata del Bilancio di previsione 2024-2026.

3. A decorrere dal 2024 sono revocate le precedenti autorizzazioni disposte con il bilancio di previsione 2023-2025 per il

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2024-2026 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Articolo 8

(Disposizione sull'efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2024.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 27/11/2023

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CULTURA, TURISMO
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 27/11/2023

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
